




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

## LEGISLAZIONE STRANIERA

RASSEGNA DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 3

Maggio – Giugno 2007





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XVIII n. 3 MAGGIO - GIUGNO 2007

**XV Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Luana ALVERONE, consigliere (tel. 4212) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Valeria GIGLIELLO, consigliere (tel. 4461) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

---

Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Germania.....	9
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA / INTERCETTAZIONI.....	9
<i>Gesetz zur Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes und anderer Gesetze vom 12. juni 2007 – Modifica della normativa sui servizi investigativi doganali e di altre leggi ...</i>	9
Germania.....	11
IMMIGRAZIONE / PROFUGHI .....	11
<i>Siebtes Gesetz zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes vom 16. Mai 2007 8) - Settima legge di modifica della normativa sui profughi di etnia tedesca provenienti dall'Europa orientale.....</i>	11
Regno Unito.....	13
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA / TELEVISIONE DIGITALE.....	13
<i>Digital Switchover (Disclosure of Information) Act 2007.....</i>	13
Regno Unito.....	15
IRLANDA DEL NORD - GIUSTIZIA PENALE .....	15
<i>Justice and Security (Northern Ireland) Act 2007.....</i>	15
Spagna.....	17
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE .....	17
<i>Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional .....</i>	17
Spagna.....	19
GOVERNO ELETTRONICO.....	19
<i>Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos .....</i>	19
Stati Uniti d'America.....	21
MAGISTRATI / GIUSTIZIA.....	21
<i>Judicial Disclosure Responsibility Act 2007 (Public Law 110-24).....</i>	21

<b>Politiche economiche</b> .....	23
Germania.....	25
SOCIETÀ PER AZIONI .....	25
<i>Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen vom 28. Mai 2007 - Legge sulla creazione delle società tedesche di investimento immobiliare con partecipazioni quotate in Borsa</i> .....	25
Germania.....	27
VINI - PRODUZIONE.....	27
<i>Drittes Gesetz zur Änderung des Weingesetzes, vom 16. Mai 2007 – Terza legge di modifica della legge sul vino</i> .....	27
 <b>Politiche sociali</b> .....	 29
Germania.....	31
AMBIENTE NATURALE - TUTELA .....	31
<i>Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über di Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, vom 10. Mai 2007 – Legge di attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione dei danni ambientali</i> .....	31
Germania.....	33
ARTISTI - PREVIDENZA SOCIALE / GIORNALISTI - PREVIDENZA SOCIALE.....	33
<i>Drittes Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetz und anderer Gesetze, vom 12. Juni 2007 – Terza legge di modifica della normativa relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti</i> .....	33
Germania.....	35
INQUINAMENTO ACUSTICO .....	35
<i>Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen, vom 1. Juni 2007 – Legge sulla protezione dal rumore degli aerei nei dintorni degli aeroporti</i> .....	35
Regno Unito .....	36
SICUREZZA SOCIALE .....	36
<i>Welfare Reform Act 2007</i> .....	36
Spagna.....	38
LIBRI / BIBLIOTECHE .....	38
<i>Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas</i> .....	38
Spagna.....	40
URBANISTICA .....	40
<i>Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo</i> .....	40
 Indice delle voci.....	 43



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo relativi al bimestre maggio-giugno 2007.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende le principali leggi approvate in Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, con esclusione della Francia, dove a seguito dal periodo di interruzione dei lavori parlamentari, dovuto alla fine della legislatura ed allo svolgimento delle elezioni politiche, non sono state approvate nuove leggi.



## **Politiche istituzionali**





Germania

Legge

## **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA / INTERCETTAZIONI**

### ***Gesetz zur Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes und anderer Gesetze vom 12. Juni 2007 (BGBl., I, S. 1037) – Modifica della normativa sui servizi investigativi doganali e di altre leggi***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s1037.pdf>

Il provvedimento introduce alcune importanti modifiche alla legge sui servizi investigativi doganali (*Zollfahndungsdienstgesetz*) del 16 agosto 2002, con particolare riguardo alla Parte terza del Capitolo 2, appositamente dedicata alle intercettazioni preventive delle telecomunicazioni e postali (artt. dal 23a al 23g). Il segreto della corrispondenza e delle telecomunicazioni è un principio inviolabile garantito e tutelato dall'art. 10 della Legge fondamentale. Eventuali limitazioni, come nel caso in oggetto, possono essere infatti stabilite esclusivamente con legge per la difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico o a tutela dell'esistenza e della sicurezza della Federazione o di un *Land*.

A seguito di alcune sentenze pronunciate dal Tribunale costituzionale federale in relazione a questa materia, si sono resi necessari diversi adeguamenti normativi. Al comma 4a dell'art. 23a della legge sui servizi investigativi doganali sono state inserite alcune disposizioni finalizzate alla tutela della vita privata. Nella decisione del 27 luglio 2005 (1 BvR 668/04), il Tribunale costituzionale ha precisato i limiti delle ingerenze, determinate da misure investigative, con riguardo al principio dell'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 13 della Legge fondamentale. Il Tribunale costituzionale ha quindi sollecitato l'adozione di regole che, nel caso di intercettazioni telefoniche o postali, mirino ad evitare il rilevamento di dati che attengono all'organizzazione della vita privata. Nel caso in cui tali dati vengano tuttavia registrati, non sono però utilizzabili.

In considerazione di un'altra sentenza del Tribunale costituzionale federale (1 BvR 2378/98 del 3 marzo 2004) sulla sorveglianza e il controllo dell'abitazione, i nuovi artt. 22a e 32a della *Zollfahndungsdienstgesetz* stabiliscono che, nel caso in cui l'Ufficio doganale anticrimine e gli altri servizi investigativi doganali esercitino i poteri attribuitigli dalla legge per la prevenzione e la persecuzione di reati penali o per la scoperta di crimini sconosciuti, le persone incaricate possono utilizzare mezzi tecnici per la videoregistrazione e l'intercettazione di parole non dette in pubblico all'interno di abitazioni, nella misura in cui ciò sia indispensabile alla difesa da pericoli per il corpo, per la vita o per la libertà. Qualora venga coinvolto il nucleo della vita privata di una persona, la misura investigativa intrapresa deve essere interrotta a patto che sia possibile senza pericolo per la persona incaricata della sorveglianza.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L'art. 23g riguarda in modo specifico la rilevazione dei dati relativi all'utilizzo di servizi di telecomunicazione (*Verkehrsdaten*), cioè il traffico telefonico, sia fisso che mobile, e la navigazione in internet. Nel caso in cui ci siano fondati sospetti che qualcuno stia preparando un crimine che metta a repentaglio la sicurezza e l'ordine pubblico, l'Ufficio doganale anticrimine può ottenere la rilevazione dei dati relativi al traffico telefonico anche senza che ne sia a conoscenza la persona interessata.. Di regola è necessaria un'autorizzazione del giudice, ma in caso di pericolo imminente l'ordine può essere disposto anche tramite il Ministero federale delle finanze. Se la successiva convalida da parte del tribunale non avviene entro tre giorni, la misura intrapresa cessa ogni effetto. L'ordinanza ha una scadenza massima di tre mesi, ma è tuttavia possibile prorogarla fino ad altri tre mesi purché sussistano ancora i presupposti originari e tale misura sia da ritenersi ragionevole. In base al disposto dell'ordinanza i servizi di telecomunicazione hanno l'obbligo di consentire all'Ufficio doganale anticrimine il rilevamento del traffico e di fornirgli tutte le informazioni necessarie.

Il provvedimento in esame contiene, infine, una serie di disposizioni che adeguano la normativa interna al Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. In particolare, all'amministrazione doganale (*Zollverwaltung*) viene affidato il compito di sorvegliare e controllare i movimenti di denaro contante ai confini esterni dell'Unione europea nell'ambito di applicazione della legge federale sull'amministrazione doganale.



Germania

Legge

## IMMIGRAZIONE / PROFUGHI

***Siebttes Gesetz zur Änderung des Bundesvertriebenengesetzes vom 16. Mai 2007 (BGBl., I, S. 748) - Settima legge di modifica della normativa sui profughi di etnia tedesca provenienti dall'Europa orientale***  
(<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0748.pdf>)

Le modifiche introdotte dalla nuova legge mirano ad adeguare la normativa vigente sui profughi di etnia tedesca, provenienti dai paesi dell'Europa orientale e trasferitisi in Germania, agli sviluppi politici connessi all'allargamento ad est dell'Unione europea. Le nuove disposizioni incidono in modo rilevante sulla prassi amministrativa migliorando in particolare i procedimenti di certificazione e impedendo nel contempo l'ingresso nel territorio federale di criminali e terroristi che potrebbero avvalersi delle procedure speciali di ammissione riservate agli esuli tedeschi dell'est. Vengono inoltre migliorate le misure destinate all'integrazione nella società tedesca dei c.d. *Spätaussiedler* e dei loro congiunti.

Gli *Spätaussiedler* costituiscono una tipologia di migranti molto particolare: si tratta di persone con una radice etnica tedesca residenti nei paesi dell'ex Unione sovietica e nei paesi dell'ex blocco dell'est - quest'ultimi entrati a far parte della UE il 1° maggio 2004 - che si sono stabiliti in Germania dopo il 1993. Dal punto di vista politico non sono considerati stranieri ma "tedeschi che fanno ritorno a casa", benché spesso presentino gli stessi problemi di carattere linguistico e culturale come gli altri immigrati. Durante il periodo della guerra fredda non esisteva alcun limite al numero di *Aussiedler* (così si chiamavano i primi esuli tedeschi dell'est) che potevano trasferirsi in Germania e, al loro arrivo, acquisivano gli stessi diritti dei cittadini tedeschi. Va tuttavia considerato che, in effetti, fino alla fine degli anni Ottanta, non affluirono in Germania molti *Aussiedler* perché era molto difficile emigrare dai paesi dell'est. La situazione è notevolmente mutata dopo il 1990, ma contemporaneamente è cambiata anche la politica migratoria della Germania.

La definizione giuridica e la relativa disciplina sugli *Spätaussiedler* è contenuta nell'art. 4 e ss. della *Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlingen*, detta anche *Bundesvertriebenengesetz*, cioè la legge sulle questioni degli esuli e dei profughi di etnia tedesca, il cui testo originario risale al 19 maggio 1953 ed è stato oggetto di riforma nel 1993. Il testo del 10 agosto 2007, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge in esame, è stato di recente ripubblicato (*Neufassung*) nella Gazzetta ufficiale federale del 17 agosto 2007 (BGBl., I, S. 1902). Dall'elenco dei paesi di provenienza degli *Spätaussiedler*, cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 4, sono stati ora cancellati i tre Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), in conseguenza al loro ingresso nella UE.

*segue*



Il successivo comma 4 del medesimo articolo precisa che lo *Spätaussiedler* è tedesco ai sensi del dettato costituzionale (art. 116, comma 1 della Legge fondamentale), in base al quale è tedesco colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del *Reich* tedesco secondo lo *status* del 31 dicembre 1937.

La nuova disciplina modifica ed amplia l'elenco delle cause (art. 5) che escludono la possibilità di acquisire lo speciale *status* di *Spätaussiedler*, come ad esempio il compimento di un reato penale, l'appartenenza attuale o trascorsa ad un'associazione di sostegno al terrorismo, la partecipazione ad atti di violenza a fini politici, aspirazioni contrarie all'ordinamento liberale e democratico, alla stabilità e alla sicurezza dello Stato federale o di un *Land*, nonché all'idea di comprensione tra i popoli.

Di particolare rilievo sono anche gli effetti delle nuove disposizioni per quanto attiene allo snellimento burocratico. Non sarà più infatti necessario il consenso dei *Länder* per la decisione che l'Ufficio federale amministrativo (*Bundesverwaltungsamt*) adotta in merito alle richieste di ammissione redatte per iscritto dagli aspiranti *Spätaussiedler*. Conseguentemente, al medesimo Ufficio federale, è trasferita la competenza, che in precedenza spettava ai *Länder*, relativa alle decisioni e alla concessione del sussidio di inserimento forfettario (c.d. *Eingliederungshilfe*).

Il principio fondamentale della *Bundesvertriebenengesetz* è infatti che agli *Spätaussiedler* debba essere agevolato l'inserimento nella vita professionale, culturale e sociale della Germania. Secondo la legge gli *Spätaussiedler* vengono ripartiti tra i vari *Länder* in base ad una decisione dell'Ufficio federale amministrativo che stabilisce caso per caso quale sia il *Land* che deve accogliere un certo numero di profughi. I *Länder*, a loro volta, possono anche stabilire un criterio di ripartizione mediante un accordo (*Vereinbarung*). Fino al termine di tale procedimento decisionale (*Verteilungsverfahren*), è la Federazione che assicura la sistemazione di questi immigrati dell'est. Gli *Spätaussiedler* e i loro familiari hanno l'obbligo di farsi registrare in un centro di prima accoglienza (*Erstaufnahmeeinrichtung*) subito dopo il loro arrivo, e hanno diritto a partecipare gratuitamente ad un corso di integrazione (*Integrationskurs*) per acquisire cognizioni linguistiche sufficienti a sostenere un dialogo in tedesco e ad un corso di orientamento (*Orientierungskurs*) sull'ordinamento giuridico, la cultura e la storia della Repubblica federale. L'art. 9 prevede inoltre che, nel caso in cui ai profughi non sia stata ancora assegnata una residenza provvisoria e che il luogo di svolgimento del corso non sia raggiungibile in termini accettabili, venga loro versato un contributo per le spese di viaggio (*Fahrkostenzuschuss*). Gli *Spätaussiedler* possono ricevere inoltre dalla Federazione un sussidio di transizione *tantum* (c.d. *Überbrückungshilfe*) e una compensazione (*Ausgleich*) per le spese di trasferimento. Ai profughi che giungono dai paesi dell'ex Unione sovietica l'Ufficio federale amministrativo concede su richiesta, come si è detto, un sussidio di inserimento forfettario dell'ammontare di 2.046 euro per coloro che sono nati prima del 1° aprile 1956 e di 3.068 euro per quelli nati prima del 1° gennaio 1946. Potranno inoltre essere erogati altri contributi e sussidi destinati all'integrazione, in particolare dei giovani: l'esecuzione di tali misure, comprese quelle relative al contenuto dei corsi di integrazione e di orientamento, è di competenza dell'Ufficio federale per la migrazione e i profughi (*Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*).





Regno Unito

Legge

## **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA TELEVISIONE DIGITALE**

### ***Digital Switchover (Disclosure of Information) Act 2007*** **(Legge promulgata il 18 giugno 2007)**

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga\\_20070008\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070008_en.pdf)

Il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale è previsto tra il 2008 e il 2012 (nel Regno Unito il passaggio inizierà il prossimo ottobre con la città di *Whitehaven in Cumbria*). Uno degli obiettivi della politica del Governo inglese è quello di assicurare a tutti gli attuali proprietari di apparecchi televisivi i benefici della televisione digitale, comprese quelle fasce di persone che avranno bisogno di particolari dispositivi, rispetto alla restante popolazione, per adeguare le loro apparecchiature a ricevere il nuovo segnale digitale. A tal fine il *Digital Switchover Help Scheme*, fissato dal Governo in accordo con la BBC e finanziato dalla stessa BBC con fondi provenienti dalle licenze televisive, assicurerà un aiuto pratico alle persone:

- con più di 75 anni di età,
- con handicap gravi,
- afflitte da cecità registrata o comunque, ipovedenti o con gravi *handicap* visivi.

L'assistenza fornita in base all'*Help Scheme* sarà gratuita o soggetta ad un contributo da parte dei beneficiari a seconda delle fasce di reddito dei soggetti in possesso dei requisiti per usufruire dell'*Help*. Si prevede che circa 7 milioni di inglesi usufruiranno dell'assistenza tra il 2008 e il 2012.

Il *Digital Switchover Act*, promulgato il 18 giugno 2007, supporta l'efficacia del *Digital Switchover Help Scheme* sotto il profilo della tutela della *privacy*. La legge disciplina infatti la divulgazione alla BBC, o ad altri soggetti autorizzati dalla legge, di alcune informazioni "riservate" da parte delle istituzioni preposte alla sicurezza sociale. La legge permette al *Department for Work and Pensions (DWP)*, al *Department for Social Development in Northern Ireland (DSDNI)* e, per quanto riguarda i problemi di cecità o ipovisione, alle autorità locali o agli *Health and Social Services Boards* di divulgare agli amministratori dello *Scheme (relevant persons)*, alcune informazioni riguardanti le persone con più di 75 anni di età o con particolari problemi di *handicap* fisici o visivi, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti per partecipare all'*Help Scheme* e scrivere loro perché beneficino dell'*Help*.

La divulgazione di tali dati, delicati ai fini della riservatezza, è assoggettata ad una serie di vincoli giuridici dettati dalla normativa sulle informazioni confidenziali. Una istituzione pubblica non può divulgare le informazioni in questione senza che una legge

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



abbia attribuito l'autorità legale per farlo, così come devono essere identificati i requisiti delle *relevant persons* abilitate a richiedere o a utilizzare informazioni confidenziali senza incorrere in un vero e proprio reato (in materia di sicurezza sociale la divulgazione delle informazioni è disciplinata in gran parte dal *Social Security Administration Act 1992*). La legge del 2007 definisce:

- chi debba intendersi per *relevant person* abilitata a richiedere e ad usare informazioni riservate e quali funzioni siano collegate all'attuazione dell'*Help Scheme* (identificazione e contatto dei soggetti aventi diritto e riconoscimento del titolo a tale diritto (*section 1*),
- quale tipo di informazioni possano essere divulgate (*section 2*).

La legge stabilisce, inoltre, le fattispecie di reato collegate alla divulgazione illegittima di informazioni relative ai beneficiari dell'*Help Scheme* (*section 3*).

Un successivo *Order* definirà ancor più in dettaglio il tipo di informazioni che il *Secretary of State*, il *Northern Ireland Department* e le Autorità locali potranno fornire in attuazione del *Digital Switchover Help Scheme*.



## Regno Unito

### Legge

## IRLANDA DEL NORD – GIUSTIZIA PENALE

### *Justice and Security (Northern Ireland) Act 2007*

*(Legge promulgata il 24 maggio 2007)*

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga\\_20070006\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070006_en.pdf)

L'obiettivo essenziale della nuova legge è di ristabilire condizioni normali di sicurezza nell'Irlanda del Nord, in relazione anche all'abrogazione dal 1° luglio 2007 della normativa antiterrorismo. Tale normativa era costituita dalla parte 7 del *Terrorism Act 2000*, la quale si applicava esclusivamente a questa parte del Regno Unito. L'opera di normalizzazione è tuttavia accompagnata dal mantenimento di rilevanti norme di salvaguardia.

Una prima serie di disposizioni (artt. 1 a 9 e allegato 1), pur riaffermando la regola generale del processo penale con giuria per i reati più gravi (*indictable offences*), consente in alcuni casi eccezionali un processo senza giuria. Segnatamente, il capo della procura riceve il potere di decidere l'assenza di giuria quando ricorrano alcune condizioni stabilite dall'art. 1 della legge in commento, a titolo di esempio quando siano compresenti queste tre condizioni: 1) gli imputati appartengano ad organizzazioni vietate, o siano appartenuti in un qualsiasi periodo ad organizzazioni vietate al momento del reato, 2) siano stati accertati dei tentativi di ostacolare le indagini, 3) il capo della procura ritenga che la presenza della giuria, presentando un rischio di intimidazione o di parzialità, possa ostacolare il corso ordinario della giustizia. Quest'ultima condizione ricorre in tutti i casi eccezionali di mancanza della giuria previsti dalla legge in commento.

Altre norme riguardano la protezione dei giurati (artt. 10 a 13 e allegato 2). Esse hanno l'obiettivo di evitare i rischi di intimidazione e di parzialità, attraverso il rafforzamento dell'anonimato dei giurati e della casualità del loro sorteggio. In particolare, le informazioni sui giudici popolari sono coperte da segretezza, la cui violazione è punita con sanzioni penali.

Un'altra serie di norme (artt. 14 a 20) estende i poteri d'indagine della Commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, attraverso modifiche alla disciplina contenuta nella parte 7 del *Northern Ireland Act 1998*. La Commissione potrà da un lato disporre la comunicazione di informazioni e documenti o l'audizione di una persona, dall'altro entrare negli istituti di pena e in altri luoghi di detenzione. Inoltre, essa potrà avviare azioni giudiziarie, o intervenire nei procedimenti, in nome proprio, mentre in precedenza il diritto d'azione era riservato alle vittime.

Altre norme ancora (artt. 21 a 32) dispongono poteri aggiuntivi per la polizia e l'esercito, in materia di fermo, arresto, ingresso in locali, ricerca di persone detenute illegalmente,

*segue*





esame di documenti rinvenuti nelle ricerche, chiusura di strade, perquisizione e sequestro. Tali nuovi poteri (artt. 33 a 42) sono aggiuntivi rispetto a quelli di *common law* e, al fine di esercitarli, la polizia o l'esercito potranno ricorrere ad un uso ragionevole della forza. I poteri stessi saranno inquadrati in uno speciale *Code of practice* e sottoposti a controllo (*review*) di un delegato del Ministro; per eventuali danni scaturenti dal loro esercizio si applicherà un sistema di indennizzo (*compensation*). Quest'ultimo è disciplinato in dettaglio dall'allegato 4.

Un'altra norma di grande rilevanza (art. 43) detta disposizioni supplementari sui già operanti regimi locali di giustizia rimediale (*Community-based Restorative Justice Schemes*). Si tratta di procedimenti gestiti a livello locale con finalità rimediali, alternativi all'avvio dell'azione penale, per i reati di minore importanza ed i comportamenti antisociali, quando il reo ammette la colpevolezza, le prove sono evidenti ed egli accetta di riparare la vittima e la comunità. Attualmente ne esistono 16 in tutta l'Irlanda del Nord, fanno parte integrante del sistema penale, devono essere autorizzati e registrati dal Ministro (*Secretary of State for Northern Ireland*), vengono sottoposti ad ispezione e possono operare solo su delega del magistrato. Il Protocollo del Governo del 5 febbraio 2007 concernente questi regimi afferma che essi "si concentrano sul ripristino e sul recupero del rapporto tra il colpevole, la vittima e la comunità nel suo complesso, e comprendono in genere elementi riparativi verso la vittima e la comunità".

La legge in commento da un lato fissa gli standard per l'attività ispettiva esercitata su di essi dal *Chief Inspector of Criminal Justice in Northern Ireland*, dall'altro fissa le norme destinate a regolare il registro pubblico, tenuto dal Ministro, dei regimi autorizzati ai sensi del citato Protocollo. In base alle risultanze delle ispezioni il Ministro ha facoltà di cancellare dal registro un regime che non abbia osservato la disciplina prevista.

Infine, un'ultima serie di norme (art. 48 e allegato 6) ha l'obiettivo di disciplinare l'industria della sicurezza privata in Irlanda del Nord, superando le restrizioni introdotte in questo campo dal già menzionato *Terrorism Act 2000* (finalizzate ad impedire collegamenti con formazioni paramilitari) e applicando al paese la stessa normativa ordinaria già vigente nel resto del Regno Unito. Tale intervento viene effettuato estendendo il *Private Security Industry Act 2001*, attualmente applicato all'Inghilterra, al Galles e alla Scozia, anche all'Irlanda del Nord. La disciplina si basa su un sistema di licenze, che fanno capo, insieme ad altri aspetti, alla *Security Industry Authority* (SIA).



Spagna

Legge

## GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

***Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 125)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/25/pdfs/A22541-22547.pdf>

L'esperienza consolidata in più di 25 anni di attività del Tribunale Costituzionale ha evidenziato alcune problematiche, che hanno condizionato in maniera crescente l'attività del Tribunale stesso. In particolare si segnalavano due criticità: il forte aumento del numero di ricorsi di *amparo* ( l'art. 53, comma 2 della Cost. spagnola contempla la possibilità per i cittadini di ricorrere al giudice costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionalmente garantite), che aveva finito per assorbire quasi interamente le risorse personali e materiali a disposizione del Tribunale Costituzionale e l'evidente lentezza dei procedimenti svolti innanzi al giudice costituzionale.

La *Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional (LOTC)*, che ha dato attuazione ai precetti costituzionali contenuti nel titolo IX della Costituzione, è stata oggetto di varie modifiche nel corso degli anni. Tuttavia persisteva la necessità di una riforma che affrontasse in maniera organica le difficoltà di funzionamento evidenziate dallo stesso Tribunale Costituzionale.

A tale carenza intende far fronte la legge organica in esame, che reca sostanziali novità in relazione: all'ammissibilità del ricorso di *amparo*, al riconoscimento della facoltà delle parti di intervenire davanti al Tribunale nelle c.d. questioni di incostituzionalità, all'estensione dell'oggetto delle questioni incidentali di nullità degli atti (*incidentes de nulidad de actuaciones*) innanzi al giudice ordinario. Inoltre si introducono importanti cambiamenti nell'organizzazione interna del Tribunale.

La nuova regolamentazione dell'ammissibilità del ricorso di *amparo* pone a carico del ricorrente l'onere di dimostrare che il contenuto del ricorso giustifica l'intervento del Tribunale Costituzionale in ragione della sua speciale rilevanza costituzionale (*especial trascendencia constitucional*) e della sua importanza per l'interpretazione, l'applicazione e l'efficacia generale del dettato costituzionale. Pertanto si inverte il giudizio di ammissibilità, in quanto si passa dalla dimostrazione di inesistenza di cause di inammissibilità alla verifica dell'esistenza di una rilevanza costituzionale della questione. Dell'ammissibilità del ricorso si faranno carico le Sezioni (composte da tre giudici) che decideranno all'unanimità, nel caso in cui si raggiunga la sola maggioranza la decisione sarà deferita alla *Sala* (composta da sei giudici) corrispondente.

*segue*



Le due *Salas* di cui si compone il Tribunale, sono competenti in materia di ricorsi di *amparo*, tuttavia la legge in esame per snellire il procedimento, prevede che le *Salas* potranno deferire la soluzione del ricorso a una delle proprie Sezioni, quando al caso specifico sia applicabile giurisprudenza consolidata del Tribunale stesso. La Sezione sarà tenuta a pronunciarsi entro dieci giorni.

Un'altra significativa novità riguarda la c.d. *autocuestión de inconstitucionalidad*, che consiste nella possibilità per la *Sala* o la Sezione di deferire al *Pleno* la questione di incostituzionalità della legge dalla cui applicazione deriva la violazione concreta ed attuale di un diritto fondamentale. In base alla legge in esame saranno sospesi i termini per l'emissione della sentenza e soltanto dopo la pronuncia del *Pleno*, la competente *Sala* o sezione riprenderà l'esame del ricorso di *amparo*.

Per quanto concerne l'altra modalità di adire il Tribunale e cioè la questione di incostituzionalità, che si origina dal dubbio di legittimità costituzionale di una norma che deve essere applicata in un giudizio, la novità più rilevante concerne la possibilità per le parti di comparire davanti al Tribunale Costituzionale entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione nel *Boletín Oficial del Estado* dell'ordinanza di accoglimento della questione.

Inoltre, la prima disposizione finale del provvedimento per alleviare il carico di lavoro del Tribunale Costituzionale amplia le facoltà della giurisdizione ordinaria in materia di tutela dei diritti fondamentali, tanto che nella *exposición de motivos*, si esplicita l'intenzione del legislatore di fare dei tribunali ordinari i primi garanti dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico spagnolo. In particolare si estende l'oggetto delle questioni incidentali di nullità degli atti a qualunque lesione dei diritti fondamentali per i quali è previsto la possibilità di ricorso di *amparo*.

Infine, si modifica l'articolo 4 della LOTC disponendo che il Tribunale Costituzionale delimiterà l'ambito della propria giurisdizione e adotterà tutte le misure necessarie a preservarla, compreso l'annullamento d'ufficio degli atti e delle risoluzioni contravvenienti, dopo aver sentito il Procuratore Generale dello Stato e l'organo autore dell'atto o della risoluzione.

Si ribadisce l'articolazione organizzativa del Tribunale in *Pleno*, *Salas* e *Secciones*. Si modifica l'articolo 10 della LOTC che disciplina le competenze del *Pleno*. In particolare al *Pleno* spetta la competenza in materia: di costituzionalità dei trattati; dei ricorsi di incostituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge, fatta eccezione per quelli a cui è applicabile dottrina consolidata del Tribunale, che potranno essere attribuiti dal *Pleno* alle *Salas*; delle questioni di incostituzionalità che il *Pleno* avoca a se stesso, mentre le altre potranno essere deferite alle *Salas* a rotazione; dei conflitti costituzionali di competenza tra lo Stato e le Comunità Autonome e tra le Comunità Autonome o a difesa dell'autonomia locale; dei conflitti tra gli organi costituzionali dello Stato; dell'annullamento degli atti in difesa della giurisdizione dello stesso Tribunale Costituzionale; dell'approvazione e modifica del regolamento del Tribunale; della verifica del rispetto dei requisiti previsti per la nomina dei membri del Tribunale.

Si estendono, infine, i poteri del Presidente, che nominerà direttamente gli avvocati presso il Tribunale e bandirà i concorsi per coprire i posti di funzionari e del personale che opera presso il Tribunale.



Spagna

Legge

## GOVERNO ELETTRONICO

### ***Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE núm. 150)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf>)

La sempre più ampia diffusione delle comunicazioni elettroniche in ogni attività della vita quotidiana e nelle relazioni pubbliche impone alle pubbliche amministrazioni, in ottemperanza al principio di efficienza posto dall'articolo 103 della Costituzione spagnola, di favorire l'accesso ai cittadini mediante le possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche. La presente legge ha voluto quindi introdurre nuovi diritti, denominati "diritti dei cittadini a relazionarsi con le pubbliche amministrazioni con mezzi elettronici". Il riconoscimento di tali diritti comporta l'obbligo, per le amministrazioni, di dotarsi di strumenti e sistemi adeguati, volti al soddisfacimento dei diritti dei cittadini. La legge è dettata in base all'articolo 149.1.18 della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza riguardante "le basi del regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei pubblici funzionari che, in ogni caso, garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti alle medesime [e] il procedimento amministrativo comune, senza pregiudizio delle specialità connesse all'organizzazione propria delle Comunità Autonome", secondo uno schema che prevede quindi una regolamentazione di base a livello statale, valida per tutti i cittadini, ma che lascia margine per ulteriori interventi, con garanzie aggiuntive a livello regionale.

A tutela dei nuovi diritti, la legge 11/2007 istituisce la figura del "Difensore dell'utente dell'amministrazione elettronica" (*Defensor del usuario de la administración electrónica*), nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, tra le persone di riconosciuto prestigio in tale settore. Il Difensore, che riceverà le segnalazioni degli utenti, con i loro reclami e suggerimenti, presenterà ogni anno un rapporto analitico al Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni ricevute, con proposte relative alle misure da adottare al fine di garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti ai cittadini dalla presente legge; tale rapporto sarà trasmesso dal Governo al Congresso dei deputati.

Il riconoscimento generale dei suddetti diritti ha molte altre conseguenze, alle quali la legge ha cercato di trovare soluzione. In primo luogo è stato necessario configurare il cosiddetto "regime giuridico dell'amministrazione elettronica", con definizione della "sede elettronica", della "identificazione" dei cittadini e delle amministrazioni e della "autenticazione" delle loro attività; è stato inoltre indispensabile definire le nozioni di "registro elettronico", di "comunicazione elettronica" e di "notificazione elettronica",

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



nonché di “documento amministrativo elettronico”, di “archivio elettronico di documenti” e di “pratica elettronica”. La legge considera anche i problemi collegati al diritto alla privacy ed alla non discriminazione dei cittadini con riguardo alla forma di comunicazione da loro utilizzata (tradizionale o elettronica), garantendo così gli stessi diritti e le stesse garanzie anche a quei cittadini che non possano avere accesso alla pubblica amministrazione in forma elettronica.

Da segnalare poi, nel quadro dell’auspicata cooperazione tra le amministrazioni, la prevista istituzione del Comitato Settoriale di Amministrazione Elettronica, all’interno della già esistente Conferenza Settoriale della Pubblica Amministrazione, come organo tecnico di collaborazione tra l’amministrazione centrale dello Stato, le amministrazioni delle Comunità autonome e le amministrazioni locali, incaricato di predisporre piani e programmi congiunti di attività al fine di favorire lo sviluppo dell’amministrazione elettronica in Spagna. La collaborazione riguarderà anche l’utilizzazione delle nuove tecnologie dell’informazione al fine di assicurare l’interoperabilità tra i sistemi informativi, nei rapporti sia tra le diverse amministrazioni al loro interno che con i cittadini all’esterno.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, infine, il Ministero della Pubblica Amministrazione, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze e con il Ministero dell’Industria, Turismo e Commercio, presenterà al Consiglio dei Ministri un Piano sull’installazione degli strumenti necessari nell’ambito dell’Amministrazione centrale dello Stato, contenente le stime sulle risorse economiche, tecniche e umane, richieste per la completa attuazione della legge, prevista, secondo quanto disposto dalla disposizione finale terza della legge, a partire dal 31 dicembre 2009.





## Stati Uniti d'America

### Legge

## MAGISTRATI / GIUSTIZIA

### ***Judicial Disclosure Responsibility Act 2007 (Public Law 110-24)*** ***(Legge promulgata il 3 maggio 2007)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_public\\_laws&docid=f:publ024.110.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_public_laws&docid=f:publ024.110.pdf)

La legge è stata originata dalla necessità di proteggere non solo i giudici federali da atti di violenza che in taluni casi, come indica la relazione di accompagnamento al progetto iniziale, hanno portato alla loro uccisione, ma anche i membri della loro famiglia, ampliando la normativa già in vigore.

Segnatamente, la nuova legge modifica l'*Ethics in Government Act* del 1978, che stabilisce degli obblighi di trasparenza per i membri dell'esecutivo, del legislativo e del giudiziario a livello federale, attraverso la pubblicità di informazioni personali. In particolare, i giudici e i funzionari delle corti federali sono tenuti a presentare un *financial disclosure report* riguardante la loro situazione economica nel quale, in collegamento con le diverse voci finanziarie, sono inevitabilmente indicati la residenza del giudice, il luogo di lavoro del coniuge, la scuola dei figli, ecc.

Nella versione previgente l'art. 105 (b) dell'*Ethics Government Act* prevedeva che un *report* può non ricevere una pubblicità immediata e incondizionata qualora la *Judicial Conference of the United States* (l'organo di autoamministrazione delle corti) accerti che rivelare informazioni personali sensibili su una persona possa metterla in pericolo; ora questa norma di protezione viene estesa dalla nuova legge ai "membri della sua famiglia". Lo stesso articolo aggiunge che la cancellazione delle informazioni personali sensibili deve avvenire nella stretta misura necessaria a conseguire tale obiettivo e solo fino a quando non cessi la minaccia gravante sul giudice o sul funzionario di una corte federale. L'autorità di cancellazione è la stessa *Judicial Conference*.

Una seconda modifica allo stesso articolo dispone che la relazione sull'attuazione di questa norma, presentata ogni anno dall'*Administrative Office of the United States Courts* (l'organo esecutivo della *Judicial Conference*) alle Commissioni giustizia del Congresso, deve contenere, oltre alle informazioni già previste, anche "la natura e il tipo di informazioni cancellate" nonché "i principi seguiti dall'autorità di cancellazione".

Infine, una terza modifica proroga la scadenza di validità della norma in commento dal 31 dicembre 2005 fino alla stessa data del 2009.



## **Politiche economiche**





Germania

Legge

## SOCIETÀ PER AZIONI

***Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen vom 28. Mai 2007 (BGBl., I, S. 914) - Legge sulla creazione delle società tedesche di investimento immobiliare con partecipazioni quotate in Borsa***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1107s0914.pdf>

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni di diritto societario e di natura fiscale finalizzate all'introduzione, nell'ordinamento tedesco, delle c.d. *REIT (Real Estate Investment Trust)*, ovvero società immobiliari quotate in borsa cui è riconosciuto un regime speciale civile e fiscale previo soddisfacimento di alcuni requisiti, tra cui la distribuzione esclusiva degli utili ai propri azionisti. Questa particolare forma di società ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d'America già a partire dagli anni Sessanta ed è stata recentemente introdotta anche in Italia con l'art. 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che per l'appunto istituiscono e disciplinano le c.d. *SIIQ*, società di investimento immobiliare quotate.

L'istituzione di questo nuovo tipo di società per azioni era già stata prevista e concordata nel Patto di coalizione (*Koalitionsvertrag*) dell'attuale Governo, sottoscritto l'11 novembre 2005, con l'intento di rafforzare la posizione finanziaria della Germania rendendola maggiormente competitiva nei confronti degli altri paesi europei. La *REIT-Aktiengesellschaft*, inoltre, offrirà anche ai piccoli investitori la possibilità di investire in patrimoni immobiliari.

Numerosi sono i requisiti che, in base alla nuova legge, devono essere rispettati per la creazione di una *REIT-AG*, a partire da quello che impone la costituzione nella forma di una società quotata (creata *ex novo* o derivante da una riorganizzazione aziendale) con un capitale di base minimo di 15 milioni di euro, composto unicamente da azioni ordinarie con diritto di voto (*stimmberechtigzte Aktien*). La società deve inoltre stabilire la propria sede in Germania.

Le altre principali condizioni da rispettare sono le seguenti: la *REIT-AG* deve essere una società quotata nella Borsa di uno Stato membro della UE o dello Spazio economico europeo; la richiesta di ammissione alla Borsa va presentata entro tre anni dalla costituzione della società, o meglio dalla registrazione come Pre-REIT (*Vor-REIT*) presso l'Ufficio federale centrale delle imposte (*Bundeszentralamt für Steuern*); all'atto della quotazione il 25 per cento del capitale deve essere costituito da una partecipazione azionaria estesa (*Streubesitz*), successivamente almeno il 15 per cento del capitale dovrà essere in mano a piccoli azionisti.

*segue*



Alla fine di ogni anno la società di investimento immobiliare è tenuta a dimostrare all'Agenzia federale per la vigilanza sui servizi finanziari (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*), cioè l'ente federale che si occupa del controllo e della vigilanza sul settore bancario, delle assicurazioni e dell'*asset management*, il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Se ad esempio la soglia del 25 per cento di partecipazione azionaria estesa non dovesse essere rispettata, la quotazione in borsa non viene concessa e se la soglia del 15 per cento non è rispettata per tre anni consecutivi, lo *status* di *REIT-AG* viene disconosciuto.

L'aspetto di maggiore interesse riguardo la costituzione di questa nuova forma societaria è rappresentato dalla possibilità di beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle società (*Körperschaftsteuer*) e dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (*Gewerbesteuer*). Anche in questo caso la legge prevede dei requisiti abbastanza rigidi: almeno il 90 per cento del reddito prodotto dalla società di investimento immobiliare deve essere oggetto di distribuzione agli azionisti; ciascun azionista non può possedere più del 10 per cento del capitale societario (c.d. *Höchstbeteiligungsklausel*); almeno il 75 per cento del reddito della società deve essere costituito da redditi immobiliari o da guadagni in conto capitale derivanti dalla vendita di proprietà immobiliari; almeno il 75 per cento deve essere investito in proprietà immobiliari; gli attivi di bilancio della società devono costituire solo il 20 per cento degli attivi totali detenuti dalla stessa; l'indice di indebitamento non può superare il 55 per cento del patrimonio. L'art. 15 del progetto di legge presentato dal Governo, che prevedeva una soglia di indebitamento del 60 per cento, è stato modificato su proposta della Commissione finanze, che ha fissato al 45 per cento la quota minima di capitale proprio (*Mindesteigenkapital*).

Il rispetto dei requisiti per ottenere l'esenzione deve essere dimostrato al termine di ogni esercizio fiscale con la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'esenzione è concessa quando la quotazione in Borsa della *REIT-AG* è trascritta nel registro delle imprese presso il tribunale competente. Viceversa, l'esenzione non viene più accordata se per tre anni consecutivi non è rispettata la soglia del 15 per cento relativa alle partecipazioni azionarie, se l'indice di indebitamento supera il 55 per cento per tre anni consecutivi e se ogni azionista detiene più del 10 per cento del capitale societario.



## Germania

### Legge

## VINI - PRODUZIONE

### ***Drittes Gesetz zur Änderung des Weingesetzes, vom 16. Mai 2007 (BGBl, I, S. 753) – Terza legge di modifica della legge sul vino***

<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb1f/bgb1107s0753.pdf>

La nuova legge di modifica della *Weingesetz* contiene tre categorie di norme. In primo luogo, vengono estesi i poteri dei *Länder* sull'esercizio dell'attività viticola, al fine di rendere più flessibile la normativa vigente. In secondo luogo, le prolisse denominazioni delle regioni vinicole (*Anbaugebiete*, 13 in Germania) e dei vini di qualità (*Qualitätsweine*, superiori ai "vini da tavola", *Tafelweine*) sono semplificate. In terzo ed ultimo luogo, vengono introdotte modifiche al finanziamento e all'organizzazione dell'ente nazionale di promozione del vino, il *Deutsches Weinfonds*.

Iniziando dalle norme sulla maggiore flessibilità, esse conferiscono ai *Länder* poteri più estesi di regolazione dell'attività viticola, per tener conto delle specificità dei rispettivi territori. Ad esempio sarà possibile trasferire i diritti di messa a coltura da una regione viticola ad un'altra. Oppure i *Länder* potranno compensare all'interno di una stessa azienda i rendimenti per ettaro fra collina e pianura, a vantaggio delle colture più sfavorite su terreni in pendenza.

Passando alla semplificazione delle denominazioni, la regione vinicola *Mosel-Saar-Ruwer* viene abbreviata in *Mosel* (Mosella), la categoria vinicola *Qualitätswein mit Prädikat* è abbreviata in *Prädikatswein*, mentre viene abbandonata per scarso uso *Qualitätswein garantierten Ursprungs*. Queste semplificazioni hanno lo scopo di rendere più efficace l'immagine del vino tedesco all'estero, soprattutto preso i commercianti e i consumatori, in un periodo di accresciuta concorrenza internazionale ad opera dei produttori extraeuropei. A seguito di tali modifiche i vini di qualità in Germania saranno pertanto suddivisi solo in due grandi categorie: *Prädikatswein* (vino di qualità con speciali caratteristiche) e *Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete* (vino di qualità da regioni vinicole), entrambe regolate da disciplinari rigorosi.

L'ultima parte della nuova legge riguarda il *Deutsches Weinfonds*, l'ente nazionale di promozione del vino tedesco, finanziato da un prelievo sul settore vitivinicolo, che viene arrotondato al rialzo per risolvere difficoltà di calcolo dovute al passaggio dal Marco all'Euro. La legge dispone inoltre che il Parlamento possa proporre quattro nomi per il consiglio di amministrazione del fondo, nel quale sono rappresentati i viticoltori, le cooperative, i commercianti e i consumatori.







## **Politiche sociali**





Germania

Legge

## AMBIENTE NATURALE - TUTELA

***Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, vom 10. Mai 2007 (BGBl Teil I, S. 666) – Legge di attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione dei danni ambientali.***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s0666.pdf>

Il 30 aprile 2004 l'Unione europea ha emanato la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione dei danni ambientali, il cui termine ultimo per il recepimento negli Stati membri è scaduto il 30 aprile 2007.

La direttiva, che costituisce il primo atto legislativo comunitario che si pone come obiettivo l'applicazione del principio "chi inquina paga" (tale principio, già espresso nel Trattato che istituisce la Comunità europea, svolge un ruolo dissuasivo contro le violazioni delle disposizioni in materia ambientale e concorre alla realizzazione della politica comunitaria in questo settore), stabilisce un quadro comune di responsabilità allo scopo di prevenire e riparare i danni causati alle risorse idriche, ai terreni e alla natura in genere (animali, piante, *habitat* naturali).

La legge tedesca di attuazione della direttiva reca, all'articolo 1, la legge sui danni ambientali (*Umweltschadengesetz – USSchadG*), che introduce il concetto di danno ambientale, comprendendo i danni alle specie animali e agli *habitat* naturali, all'ambiente acquatico e ai terreni.

Fattore scatenante del danno è un'attività professionale (*berufliche Tätigkeit*), vale a dire ogni attività economica e commerciale di diritto privato o pubblico. I responsabili (*Verantwortliche*) possono essere persone fisiche o giuridiche che esercitano tale attività. Il principio di responsabilità, dunque, si applica ai danni ambientali (*Umweltschaden*) e alle minacce imminenti di danni (*unmittelbare Gefahren*) qualora risultino da attività professionali. Il regime di responsabilità si applica ad alcune attività professionali potenzialmente pericolose, esplicitamente elencate nell'allegato 1 della legge, e alle altre attività professionali qualora il responsabile abbia agito negligenemente (*fahrlässig*) ed intenzionalmente (*vorsätzlich*). La legge, inoltre, richiede l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno ambientale e l'attività professionale. Il regime di responsabilità non si applica in caso di danno o minaccia imminente di danno derivante da un conflitto armato, da una calamità naturale, da un'attività prevista dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, nonché da un'attività che rientra in alcuni accordi e convenzioni internazionali elencati agli allegati 2 e 3 della legge.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Di fronte a un danno ambientale o a un'imminente minaccia di danni, i responsabili hanno l'obbligo di informare l'autorità competente su tutti gli aspetti rilevanti dell'accaduto (*Informationspflicht*).

Nel caso di minaccia imminente di danno ambientale, l'autorità competente obbliga i responsabili ad adottare immediatamente le idonee misure preventive (*Gefahrenabwehrpflicht*), oppure è l'autorità stessa a provvedervi, recuperando in seguito le spese sostenute.

In presenza di un danno all'ambiente, l'autorità competente obbliga l'operatore interessato ad assumere i necessari provvedimenti al fine di limitarne gli effetti o di porvi riparo (*Sanierungspflicht*), oppure interviene direttamente la stessa autorità, recuperando successivamente le spese.

I successivi articoli 2 e 3 della legge, infine, mirano ad integrare la vigente legislazione speciale in materia ambientale, modificando, rispettivamente, la legge sul bilancio idrico (*Wasserhaushaltsgesetz*) e la legge federale sulla salvaguardia delle bellezze naturali (*Bundesnaturschutzgesetz*).



Germania

Legge

## ARTISTI – PREVIDENZA SOCIALE GIORNALISTI – PREVIDENZA SOCIALE

***Drittes Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetz und anderer Gesetze, vom 12. Juni 2007 (BGBl Teil I, S. 1034) – Terza legge di modifica della normativa relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s1034.pdf>

La legge relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti (*Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG*) fu introdotta nell'ordinamento federale tedesco nel 1983, allo scopo di prevedere un'assicurazione sociale per gli artisti e i giornalisti indipendenti, assicurando loro una protezione simile a quella garantita agli impiegati, per i quali esisteva un'assicurazione obbligatoria, cui contribuivano egualmente dipendenti e datori di lavoro.

Con la *Künstlersozialversicherungsgesetz* il legislatore ha creato un'assicurazione obbligatoria che permette ai liberi professionisti di affiliarsi all'assicurazione per la pensione, per l'invalidità e la vecchiaia (*Kranken- und Rentenversicherung*), nonché, a partire dal 1995, in base ad alcune disposizione del Libro XI del Codice Sociale (*Sozialgesetzbuch XI*), all'assicurazione per l'assistenza sociale (*Pflegeversicherung*).

Diversamente da altri liberi professionisti, gli artisti e i giornalisti indipendenti godono di una particolare agevolazione, in quanto, come prestatori d'opera, finanziano la loro previdenza sociale solo mediante la metà dei propri contributi; l'altra metà viene finanziata, nella misura del 30 per cento, tramite il cosiddetto tributo sociale per artisti (*Künstlersozialabgabe*), che deve essere versato dagli imprenditori che commercializzano i lavori di artisti e giornalisti e calcolato sulla base delle retribuzioni versate a questi ultimi. Il restante 20 per cento dei contributi viene integrato mediante un versamento della Federazione (*Bundeszuschuss*).

Il crescente numero degli assicurati alla previdenza sociale per artisti e giornalisti indipendenti ha determinato l'aumento del tributo sociale che è passato dal 3,9 per cento nel 2001 al 5,8 per cento nel 2005. Tale aumento è da ricondurre ad una trasformazione del mercato del lavoro avvenuta negli anni passati in ambito culturale. Infatti, oltre al ristretto cerchio di artisti e giornalisti indipendenti, è sempre maggiore il numero degli appartenenti ad altre categorie professionali in ambito culturale che svolgono il proprio lavoro autonomamente, e non attraverso i classici rapporti impiegatizi. Attualmente, in molte istituzioni ed imprese culturali è usuale la collaborazione con i liberi professionisti. Malgrado l'aumento del numero degli assicurati, le entrate derivanti dal tributo sociale

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2007

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



per artisti sono cresciute lentamente. Ciò perché un consistente numero di imprese tenuto a versare tale tributo non ha ottemperato agli obblighi di legge. Ma tali imprenditori, che certamente ottengono un vantaggio concorrenziale rispetto alle aziende che pagano i contributi, determinano un aggravio sul sistema generale della previdenza sociale per gli artisti e i giornalisti.

La terza legge di modifica della *Künstlersozialversicherungsgesetz*, entrata in vigore il 15 giugno 2007, attua uno dei punti del programma di Governo contenuto nell'accordo di coalizione (*Koalitionsvertrag*). La nuova legge mira a rafforzare la previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti e a garantire che, in futuro, tutte le imprese tenute a versare il tributo sociale adempiano ai propri doveri. A tale scopo, la legge prevede un severo sistema di controlli, non solo sugli imprenditori assoggettati a tale tributo, ma anche sugli assicurati.

Riguardo al tributo sociale per artisti, la previdenza sociale obbligatoria tedesca (*Deutsche Rentenversicherung*) ha il compito di verificare se, ai sensi della *Künstlersozialversicherungsgesetz*, esista o meno l'obbligo per un'impresa di versare i contributi sociali. L'accollo di tale obbligo da parte delle società tenute al versamento dei tributi ha lo scopo di stabilire una maggiore giustizia contributiva e produrre una più consistente esazione, al fine di far scendere nuovamente il tasso di interesse del tributo sociale per artisti.

Per quanto riguarda il controllo sugli aventi diritto (*Überprüfung der Mitglieder*), la legge stabilisce che, annualmente, il 5 per cento degli assicurati debba essere sottoposto ad una verifica con riferimento all'effettivo reddito percepito negli ultimi quattro anni. Ciò al fine di evitare che gli artisti e i pubblicitari, nell'ambito della valutazione dei loro compensi degli anni successivi, elaborino una denuncia dei redditi troppo bassa. Inoltre, la legge garantisce che siano assicurati solo gli aventi diritto, escludendo gli artisti ed i giornalisti indipendenti che guadagnino meno di 3.900 euro annui. Sono esclusi anche i professionisti appena entrati nel mondo del lavoro (*Berufsanfänger*) per un periodo di tre anni.

La nuova legge, infine, modifica, all'articolo 2, il IV Libro del Codice Sociale, con riferimento alle generali disposizioni sulla previdenza sociale, e, agli articoli 3 e 4, rispettivamente, il regolamento sul controllo relativo ai contributi (*KSVG – Beitragsüberwachungsverordnung*) e il regolamento riguardante la procedura per il versamento del tributo sociale per artisti (*KSVG – Beitragverfahrensverordnung*).



Germania

Legge

## INQUINAMENTO ACUSTICO

***Gesetz zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen, vom 1. Juni 2007 (BGBl, I, S. 986) – Legge sulla protezione dal rumore degli aerei nei dintorni degli aeroporti***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl107s0986.pdf>

In Germania l'aumento del traffico aereo ha reso necessario l'aggiornamento della precedente legge sulla protezione dal rumore degli aerei (*Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm* del 1971) e della legge sul traffico aereo (*Luftverkehrsgesetz*), soprattutto per tener conto della più recente ricerca sulla misurazione e sulle conseguenze di questo tipo di rumore.

La legge si applica agli aeroporti sia civili che militari, distinguendo tuttavia quelli di cui è previsto l'ampliamento o che sono ancora da costruire da quelli già funzionanti.

In particolare, essa istituisce delle "zone di protezione dal rumore" (*Lärmschutzbereiche*), nel cui intero perimetro sarà vietato edificare ospedali, scuole, ospizi ed altri edifici con funzioni analoghe. Al loro interno queste zone saranno suddivise in una zona di protezione diurna 1 e in una zona di protezione diurna 2, alle quali si aggiungerà per la prima volta, negli aeroporti con traffico rilevante operante di notte, una zona di protezione notturna. Ogni tipo di zona è definito come tale in base a valori limite di rumore medio (standard Le3, più restrittivo di quello Le4, adottato nel 1971).

Nella prima zona diurna e nell'unica zona notturna saranno vietate o limitate le abitazioni residenziali, salvo aree speciali e definite, e si istituisce un sistema di indennizzo per tali divieti o vincoli, che sarà finanziariamente a carico dell'autorità aeroportuale. Nella zona notturna la stessa autorità dovrà inoltre rifondere le spese ai residenti per la messa in opera di strutture contro l'inquinamento acustico, da installarsi nelle parti dell'abitazione destinate al riposo notturno.

Su un piano più generale, vengono notevolmente abbassati i valori limite presi in conto per stabilire i diversi tipi di zone e modernizzati i procedimenti di misurazione e intervento volti a controllare il rumore degli aerei. I valori sono differenziati a seconda che si tratti di aeroporti civili o militari da un lato, di nuovi aeroporti, di aeroporti di cui è previsto l'ampliamento o di aeroporti già funzionanti dall'altro.

Infine, l'art. 2 del provvedimento introduce modifiche alla legge sul traffico aereo (*Luftverkehrsgesetz*), disponendo da un lato meccanismi per migliorare l'informazione destinata alle popolazioni interessate, dall'altro la presa in conto nelle decisioni delle autorità aeroportuali delle ricadute sull'inquinamento acustico.

La nuova legge in commento sarà sottoposta a verifica e riesaminata dopo dieci anni dall'entrata in vigore.





## Regno Unito

### Legge

## SICUREZZA SOCIALE

### ***Welfare Reform Act 2007***

***(Legge promulgata il 3 maggio 2007)***

[http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga\\_20070005\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070005_en.pdf)

La presente si pone al termine di un processo di elaborazione avviato nel 2003 dal governo britannico e culminato nella presentazione, nel gennaio 2006, del Libro Verde “*A new deal for welfare: empowering people to work*” (consultabile all’indirizzo Internet [http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/docs/A\\_new\\_deal\\_for\\_welfare-Empowering\\_people\\_to\\_work-Full\\_Document.pdf](http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/docs/A_new_deal_for_welfare-Empowering_people_to_work-Full_Document.pdf)). Lo scopo principale della riforma della sicurezza sociale, in linea con altri interventi legislativi precedenti, è quello di favorire l’ingresso, o il ritorno, nel mondo del lavoro di coloro, o almeno parte di essi, che al momento non svolgono alcuna attività retribuita per motivi di inabilità al lavoro e che si mantengono con il percepimento di appositi sussidi, denominati *incapacity benefit* e *income support*.

La legge istituisce a tal fine, nella Parte Prima, una nuova forma di indennità, sostitutiva delle precedenti, denominata “*Employment and Support Allowance*” (ESA) e costituita da due elementi: una parte collegata alla situazione contributiva del beneficiario (*contributory allowance*) ed una parte dipendente dal suo livello di reddito (*income-related allowance*). Il diritto a percepire l’ESA è quindi preliminarmente valutato, in base al possesso di una serie di requisiti indicati in allegato alla legge e relativi, da un lato, al versante contributivo (*National Insurance contribution test*) e, dall’altro lato, a quello reddituale (*income test*). A tale fase fa seguito l’accertamento medico dell’effettiva inabilità al lavoro, fisica o mentale, del richiedente, al fine di distinguere tra coloro i quali non possono essere ragionevolmente recuperati ad alcuna attività lavorativa (*support component*) e quelli che invece possono far parte di un programma di reinserimento nel mondo del lavoro (*work-related activity component*). Per i primi è previsto un aumento individuale dell’indennità percepita, rispetto all’ammontare dei sussidi attuali, ma il ministero competente stima una diminuzione complessiva della spesa pubblica su tale versante, confidando nel passaggio di numerosi beneficiari attuali al gruppo delle persone recuperabili al lavoro. Questi ultimi, i quali avranno inizialmente diritto a percepire interamente la parte “*work-related*” dell’ESA, dovranno però partecipare ad alcune iniziative indicate nel testo della legge, alcune delle quali rivestono carattere di obbligatorietà (interviste di lavoro, attività formative, ulteriori esami medici), pena la riduzione progressiva dell’indennità assegnata, a meno che i richiedenti non attestino un buon motivo (*good cause*) per la loro indisponibilità.

*segue*





La legge rinvia comunque all'emanazione di disposizioni attuative regolamentari in merito.

La Parte Seconda della legge è invece dedicata al riordino dei sussidi e delle indennità per le abitazioni in affitto (*housing benefits*), attualmente percepite da circa 4 milioni di persone in Gran Bretagna, e per il pagamento delle imposte locali (*council tax benefits*), con particolare riguardo alla *local housing allowance* (LHA), indennità corrisposta agli inquilini che vivono in alloggi affittati sul libero mercato privato e che soddisfino particolari requisiti con riferimento al reddito ed alla situazione patrimoniale.

A partire dal 2003 è già stato avviato un esperimento in alcune zone, relativo ad una diversa modalità di amministrazione e gestione del versamento di LHA da parte delle autorità locali competenti; in particolare, al fine di responsabilizzare maggiormente gli inquilini (*tenants*) è stato deciso, nella maggior parte dei casi, di corrispondere l'indennità a questi ultimi invece che ai loro affittuari (*landlords*); la legge estende quindi, con alcuni ritocchi, il nuovo schema agli altri enti locali.

Un'altra novità, introdotta dal testo, riguarda invece l'utilizzo degli *housing benefits*, in particolare il loro ritiro o la loro riduzione, come strumento di dissuasione nei confronti degli individui già sottoposti ad una procedura di sfratto per "comportamento anti-sociale" (*anti-social behaviour*) e che si rifiutano di partecipare al programma di riabilitazione sociale previsto dalla legge. Le autorità locali dovranno valutare, caso per caso, se è opportuno adottare tale misura, considerando la vulnerabilità della persona e degli altri componenti del nucleo familiare (presenza di bambini piccoli o di adulti non autosufficienti). La legge prevede comunque un'introduzione graduale delle nuove disposizioni, inizialmente limitata solo ad alcune zone.

La Parte Terza contiene disposizioni su aspetti amministrativi della sicurezza sociale, mediante le quali si intende attuare una maggiore condivisione e diffusione delle informazioni tra il Ministero per il Lavoro e le Pensioni (*Department for Work and Pensions*) e gli enti locali competenti in materia, al fine di migliorare i servizi forniti ai cittadini. Tale parte è completata da disposizioni che sanzionano, da un lato, coloro che, all'interno delle amministrazioni competenti, si rendono colpevoli del reato di diffusione indebita di informazioni relative alla sicurezza sociale di persone specifiche e, dall'altro lato, condannano gli individui responsabili del reato di frode concernente il percepimento illecito dei suddetti *housing benefits* e *council tax benefits*.

La Parte Quarta e la Parte Quinta della legge contengono infine, rispettivamente, disposizioni miscellanee ed altre norme su aspetti finanziari, sull'estensione territoriale del provvedimento e sulla sua entrata in vigore.



Spagna

Legge

## LIBRI / BIBLIOTECHE

### ***Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (BOE núm. 150)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf>

Il 28 settembre 2006 il Ministero della Cultura aveva presentato in Consiglio dei Ministri il “Piano di sostegno alla lettura 2006-2007”, articolato in sei punti: strumenti di analisi per conoscere la realtà della lettura, delle biblioteche e delle librerie; progetti di sostegno alla lettura, diretti alla popolazione scolastica negli istituti di studio; progetti di potenziamento delle biblioteche pubbliche come centri di sostegno alla lettura; azioni di comunicazione; attività di animazione alla lettura; azioni a favore della consapevolezza e della collaborazione tra diverse istituzioni. Il 24 novembre 2006 era stato poi pubblicato presso il Congresso dei deputati il “Disegno di legge sulla lettura, il libro e le biblioteche”, presentato dal Governo e giunto ad approvazione definitiva nel giugno 2007 con la presente legge. Il testo, che sostituisce la normativa precedente, costituita dalla legge 9/1975, persegue tre obiettivi fondamentali: dare impulso alla lettura coinvolgendo i pubblici poteri e la società nel suo complesso; difendere la diversità culturale, garantendo la pluralità dell’offerta editoriale e libraria; adeguare la nozione di “libro” alla realtà tecnologica attuale.

La legge si pone quindi il fine, come dichiarato all’articolo 1, di definire il quadro giuridico del libro, considerato come “prodotto culturale”, a partire dalla sua creazione fino alla sua commercializzazione, diffusione e conservazione, come parte del patrimonio bibliografico spagnolo.

Per quanto riguarda invece la promozione della lettura, alla quale è dedicato il capitolo secondo della legge, quest’ultima viene intesa come uno strumento fondamentale per l’apprendimento continuo degli individui; a tal fine la legge prevede l’adozione di appositi “piani di sostegno alla lettura”, sia da parte dello Stato sia a seguito di accordi di cooperazione tra le diverse amministrazioni pubbliche ed istituzioni pubbliche e private.

La promozione degli autori e dell’industria del libro, oggetto del capitolo terzo della legge (artt. 5-7), comprende, da un lato, le campagne di promozione degli autori spagnoli e dei premi nazionali di carattere letterario, scientifico e tecnico e, dall’altro lato, i programmi di appoggio all’industria del settore, realizzati in collaborazione con le associazioni professionali interessate; da rilevare la disposizione a sostegno della partecipazione delle istituzioni pubbliche spagnole alle fiere nazionali ed internazionali legate al libro.

Il capitolo quarto della legge (artt. 8-11) tratta appositamente del regime giuridico del

*segue*



libro, confermando il sistema del prezzo fisso, o unico, del libro, che dovrà essere obbligatoriamente indicato dall'editore, o dall'importatore, dello stesso, con un margine di oscillazione del prezzo di vendita al pubblico che potrà variare tra il 95 ed il 100 per cento del prezzo fisso originario. Il regime del prezzo fisso prevede però, così come in passato, la possibilità sia di esclusioni (*exclusiones*) che di eccezioni (*excepciones*). Le esclusioni sono relative ad alcune tipologie di libri (volumi di interesse bibliofilo o di carattere artistico, libri antichi, testi usati, ...), con la novità dell'inserimento dei libri di testo e del materiale didattico per le scuole, non più soltanto soggetti a sconti, mentre le eccezioni riguardano circostanze od eventi speciali, come le feste, le fiere o le mostre del libro (con la possibilità di sconti fino al 10 per cento del prezzo fisso) oppure la vendita a biblioteche, archivi, musei, istituti scolastici, università o ad altri centri con finalità costitutive legate alla scienza o alla ricerca (con possibilità di sconti fino al 15 per cento del prezzo fisso).

Il capitolo quinto della legge disciplina invece il settore delle biblioteche (artt. 12-15) e considera l'impatto che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno sull'attività bibliotecaria, affidando al Ministero della Cultura la promozione dell'istituzione di "biblioteche digitali", in linea con le raccomandazioni già espresse nell'ambito dell'Unione Europea, mentre il capitolo sesto (artt. 16-17) contiene disposizioni relative alle infrazioni alla legge ed alle corrispondenti sanzioni amministrative.

La legge istituisce infine, con la disposizione aggiuntiva seconda, un Osservatorio della Lettura e del Libro, organo collegiale dipendente dal Ministero della Cultura, incaricato dell'analisi permanente della situazione del libro, della lettura e delle biblioteche, la cui composizione e funzioni saranno definite in via regolamentare.



Spagna

Legge

## URBANISTICA

### ***Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (BOE núm. 128)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/A23266-23284.pdf>

L'articolo 47 della Costituzione del 1978 oltre a sancire il diritto degli spagnoli ad un'abitazione degna ed adeguata, stabilisce che i pubblici poteri devono promuovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto e devono regolare l'utilizzazione del suolo in maniera conforme all'interesse generale, per impedire ogni forma di speculazione. Inoltre dal c.d. blocco di costituzionalità ambientale (artt. 45 e 46) discende che le diverse competenze concorrenti in tale ambito, devono contribuire ad una politica di utilizzazione razionale delle risorse naturali e culturali, in particolare del suolo e del territorio.

Secondo l'interpretazione del Tribunale Costituzionale spetta alle Comunità Autonome il compito di elaborare le politiche urbanistiche. Lo Stato pur conformandosi formalmente alla posizione del Tribunale, di fatto non si è astenuto da interventi ripetuti e frammentari, che hanno comportato ben sei modifiche del Testo Unico della *Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana* approvato nel 1992. Inoltre i precedenti interventi normativi riservavano alla proprietà del suolo il diritto esclusivo di iniziativa privata per l'attività di urbanizzazione. Tale presupposto ha condizionato l'effettivo esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione come quello della libertà d'impresa, il diritto ad un ambiente adeguato e soprattutto il diritto alla casa.

Pertanto il provvedimento in esame mira a garantire, nel rispetto del dettato costituzionale, l'uguaglianza nell'esercizio dei diritti relativi al territorio e a fissare i principi economici ed ambientali, che ne regolano il regime giuridico.

L'articolo 2 della legge stabilisce che le politiche pubbliche relative alla regolamentazione, all'occupazione, alla trasformazione e all'utilizzo del territorio devono tener conto dell'interesse generale e devono ispirarsi al principio dello sviluppo sostenibile. Più in particolare le politiche in materia di territorio dovranno incentivare l'utilizzo razionale delle risorse naturali, conciliando obiettivi economici, occupazionali ed ambientali.

Il Titolo I definisce i diritti e i doveri di tutti i soggetti interessati. In particolare per la cittadinanza si prevedono diritti e doveri a carattere socio-economico e ambientale, che prescindendo dalla condizione economica o sociale dei singoli, si trasformano in una sorta di statuto a garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti relativi al territorio e dell'accesso egualitario alle dotazioni, ai servizi e agli spazi collettivi del territorio di appartenenza.

Il diritto di iniziativa privata sarà disciplinato dalla legislazione specifica in materia

*segue*





urbanistica, tuttavia gli interventi legislativi dovranno garantire la pubblicità delle procedure di autorizzazione e la scelta di criteri di aggiudicazione che consentano un'adeguata partecipazione della cittadinanza al plusvalore derivante dalle opere realizzate. Analogamente a quanto previsto per la cittadinanza, la legge in esame introduce uno statuto della proprietà del suolo, derivante da una combinazione di facoltà e doveri tassativamente elencati dagli articoli 8 e 9.

Le amministrazioni pubbliche dovranno assicurare standard minimi di trasparenza e di partecipazione effettiva dei cittadini alle procedure di approvazione degli strumenti di ordinamento del territorio e di urbanizzazione. In particolare, i piani ed i contratti saranno portati a conoscenza dei cittadini prima dell'approvazione, i Comuni metteranno a disposizione in formato telematico i piani vigenti e ne terranno copie disponibili per i cittadini, l'approvazione degli strumenti di programmazione e di ordinamento del territorio previsti dalla legislazione urbanistica dovranno essere obbligatoriamente approvati dalle assemblee municipali in seduta plenaria.

La legge in esame introduce misure a sostegno dell'edilizia popolare (*vivienda protegida*). Per la prima volta, infatti, viene individuata una riserva minima pari al 30 per cento (articolo 10) del suolo destinato ad edilizia residenziale per l'edilizia popolare, in modo da contribuire a calmierare i prezzi del mercato immobiliare e facilitarne l'accesso al maggior numero di cittadini.

Per contrastare i fenomeni speculativi la legge dispone nuovi criteri per la valorizzazione del suolo, che non sarà vincolata alla classificazione, ma dovrà basarsi sulla situazione reale e non più sulle aspettative future, con regole specifiche a seconda della natura del suolo (rurale o urbano).



## Indice delle voci

AMBIENTE NATURALE - TUTELA (DE).....	31
ARTISTI - PREVIDENZA SOCIALE (DE).....	33
BIBLIOTECHE (ES).....	38
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (DE) (UK) .....	9,13
GIORNALISTI - PREVIDENZA SOCIALE (DE).....	33
GIUSTIZIA (US).....	21
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (ES).....	17
GOVERNO ELETTRONICO (ES) .....	19
IMMIGRAZIONE (DE) .....	11
INQUINAMENTO ACUSTICO (DE).....	35
INTERCETTAZIONI (DE) .....	9
IRLANDA DEL NORD - GIUSTIZIA PENALE (UK) .....	15
LIBRI (ES) .....	38
MAGISTRATI (US).....	21
PROFUGHI (DE) .....	11
SICUREZZA SOCIALE (UK) .....	36
SOCIETÀ PER AZIONI (DE) .....	25
TELEVISIONE DIGITALE (UK).....	13
URBANISTICA (ES) .....	40
VINI - PRODUZIONE (DE) .....	27

**Legenda:** DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America